SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 1964

(22ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche » **(438)** (*D'iniziativa dei senatori Baldini e Rosati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 294
ZACCARI, *relatore* 294

« Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » **(652) (Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE 306, 307
MAIER, *relatore* 306

« Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » **(733)** (*D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 295, 301, 303, 305, 306
CASSANO 304
DONATI, *relatore* . . 295, 301, 302, 303, 304, 305
GRANATA 298, 303, 306
LIMONI 299, 302
MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 300, 301, 302, 303, 304, 305
MAIER 297, 304
MORABITO 297, 300, 302
ROMANO 300, 302, 306
SPIGAROLI 300, 303, 304, 305, 306
STIRATI 306

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Cassano, Donati, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Morabito, Moneti, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti Spigaroli, Stirati e Zaccari.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

MONETI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini e Rosati: « Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche » (438)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Baldini e Rosati: « Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche ».

Come certamente la Commissione ricorda, nella passata seduta, in sede referente, ero stato autorizzato, in considerazione del consenso unanime espresso dalla Commissione sul disegno di legge e sull'emendamento proposto dal relatore per superare le difficoltà prospettate dalla Commissione finanze e tesoro, a chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge stesso in sede deliberante, per affrettarne la approvazione.

Sono lieto di comunicare che la richiesta è stata accolta e che il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I vincitori del concorso per esame speciale di cui all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, che avevano in precedenza conseguito l'idoneità al concorso pubblico di gruppo *B*, bandito con decreto ministeriale 4 agosto 1939, al compimento del periodo di anzianità prescritta per la promozione alla qualifica di primo aiuto bibliotecario, saranno promossi a tale qualifica per merito comparativo anche in soprannumero.

Prego il senatore Zaccari di illustrare brevemente il testo di questo provvedimento sul quale egli ha già riferito ampiamente in sede referente.

ZACCARI, *relatore*. Con il presente disegno di legge, in sostanza, si propone di integrare l'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente i concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle Soprintendenze bibliografiche, aggiungendo un comma relativo al personale che partecipò al concorso pubblico di gruppo *B*, bandito con decreto ministeriale 4 agosto 1939.

Le nomine di detto concorso ebbero luogo con precedenza degli uomini, per l'applicazione del decreto interministeriale 28 luglio 1939 con svantaggio delle donne, che risultarono così comprese nella graduatoria quali idonee.

Per un evidente criterio di giustizia si chiede che al personale in parola, che avendo compiuto l'anzianità prescritta per la promozione a primo aiuto bibliotecario e già sostenuto con esito favorevole esami a programma completo non potè conseguire in applicazione alla citata norma preferenziale il posto cui avrebbe avuto diritto, sia possibile, ora, ottenere la promozione alla predetta qualifica per merito comparativo anzichè per esami di merito distinto o idoneità come previsto dal vigente ordinamento.

In qualità di relatore, come ho già avuto modo di dichiarare in sede referente, esprimo parere favorevole; propongo, tuttavia, per superare le difficoltà prospettate dalla Commissione finanze e tesoro, che vengano soppresse, alla fine dell'articolo unico, le parole « anche in soprannumero »

PRESIDENTE Ho già comunicato nella scorsa seduta che la 5ª Commissione, informata dell'emendamento suggerito dal relatore, ha fatto sapere di poter recedere dal parere contrario, subordinatamente all'approvazione dell'emendamento stesso.

In considerazione del consenso unanime espresso in proposito dalla nostra Commissione, credo che possiamo senz'altro procedere alla votazione del disegno di legge con l'emendamento suddetto.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sopprimere, alla fine dell'articolo unico, le parole « anche in soprannumero ».

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: « Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (733) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Leone Raffaele, Rampa, La Penna, Savio Emanuela, Isgrò e Buzzi: « Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ed abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici nonchè gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.

Ricordo che il presente disegno di legge ha già formato oggetto di un ampio dibattito dinanzi alla Commissione in sede referente, e che, su richiesta unanime della Commissione stessa, è stato ora assegnato in sede deliberante.

Prego, pertanto, il senatore Donati di volerlo brevemente illustrare esponendo anche gli emendamenti che, durante l'esame in sede referente, sono stati proposti da alcuni membri della Commissione.

DONATI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha soltanto lo scopo di eliminare la prova di esame per l'ammissione al ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Già l'altra volta, durante l'esame in sede referente, io illustrai ampiamente i motivi per cui questo provvedimento mi trovava favorevole: motivi che non sono stati condivisi da tutti concordemente, tant'è che alcuni colleghi durante la discussione suggerirono degli emendamenti che sono stati, poi, esplicitamente formulati e che, allo stato attuale, si riducono sostanzialmente a tre: due presentati dal senatore Spigaroli e uno dal senatore Romano. Anche il senatore Morabito, in verità, aveva proposto un emendamento, tendente a sostituire, nella seconda riga, alla congiunzione « ed » la congiunzione « od », ed io dichiarai che non ero in proposito favorevole perchè, così, si modificavano sostanzialmente le due condizioni previste per l'ammissione ai concorsi, mentre invece sarebbe stata sufficiente la sola modifica relativa all'eliminazione della prova

d'esame per innovare profondamente lo spirito della legge n. 831.

Il senatore Spigaroli, come dicevo, ha presentato due emendamenti, e cioè:

1) inserire dopo il primo comma il seguente: « Le predette graduatorie saranno compilate in base al punteggio che verrà assegnato a ciascun candidato applicando i criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, numero 831 »;

2) dopo l'ultimo comma dell'articolo unico aggiungere il seguente: « Rimangono ferme le altre disposizioni contenute nel precitato articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che non contrastino con la presente legge ».

Ora, io sono favorevole al primo emendamento e per una ragione molto semplice: se non inseriamo tale precisazione, è chiaro che le norme che regoleranno i concorsi per titoli — perchè di questi ormai si tratta, eliminando la prova d'esame — non saranno quelle previste dalla legge n. 831, bensì le altre comunemente operanti per i concorsi per titoli, cioè le norme prescritte dalla legge generale. Dato che l'articolo unico di questo disegno di legge va inserito nella legge n. 831, mi pare invece logico, anche per un senso di euritmia, che i criteri che hanno regolato l'elaborazione delle altre graduatorie di cui alla predetta legge, regolino anche l'elaborazione delle particolari graduatorie di cui ci stiamo occupando.

Per quanto concerne il secondo emendamento, condivido il principio, ma mi sembra inutile farne oggetto di una norma da inserire in questo disegno di legge, perchè è chiaro che, modificando nell'articolo 21 della legge n. 831 solo il concetto del concorso per titoli ed esami, tutte le altre norme dell'articolo stesso restano ferme.

Rimane da illustrare l'ultimo emendamento, quello presentato dal senatore Romano il quale propone di aggiungere alla fine dell'articolo unico il seguente comma:

« Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite di età stabilito per l'ammissione ai concorsi ».

Ora, l'emendamento ha una sua giustificazione che mi trova indubbiamente consenziente. La giustificazione logica dell'emendamento è la seguente.

L'articolo 21 della legge n. 831 contiene un comma il quale prescrive un certo orientamento circa i limiti di età, in quanto dice: « Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, quando la durata del servizio di insegnamento, non di ruolo, prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo ». Negli articoli 11, 12 eccetera della stessa legge, invece, il legislatore ha voluto prescindere da ogni considerazione del limite di età e, quindi, non si capisc il motivo per cui non si debba assumere uguale atteggiamento nei confronti degli interessati di cui agli articoli 21 e 22.

Questo ragionamento, come dicevo, mi trova indubbiamente consenziente. Debbo aggiungere, però, che mi sembra un po' esagerata la proposta, in quanto, gli elementi di cui agli articoli 21 e 22 hanno già avuto un trattamento di favore notevole per il fatto di poter accedere ai concorsi avendo superato il prescritto limite di età, per cui, aggiungere questo ulteriore beneficio, significa creare delle speranze, delle aspirazioni che in molti casi non saranno realizzate e significa anche creare una situazione difficile dal punto di vista delle pensioni, perchè, quando noi avremo immesso in ruolo degli elementi che non potranno maturare il minimo per raggiungere una pensione, ci troveremo poi di fronte ad una situazione veramente incresciosa che c'imporrà anche, ad un certo momento, la revisione dei limiti di età, con grave danno, evidentemente, per la scuola italiana.

Per queste ragioni, pertanto, pregherei il senatore Romano di non insistere sul suo emendamento.

M O R A B I T O . Mi sono interessato all'articolo unico di questo disegno di legge per un senso di giustizia e di equità, in quanto ho potuto constatare che è stata fatta una discriminazione tra gli stabilizzati e gli insegnanti tecnico-pratici, da una parte, e i quinquennalisti delle scuole d'arte dall'altra, nel senso, cioè, che l'esame colloquio viene abolito per gli uni mentre, invece, viene mantenuto per gli altri.

Cercherò di chiarire meglio il concetto. Nell'articolo 21 della legge n. 831, al quarto comma, si dice:

« Le cattedre degli istituti di istruzione artistica, determinate ai sensi dell'articolo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli, sono conferite mediante concorsi per titoli se relative a materie artistiche, e mediante concorsi per titoli ed esame, se relative a materie culturali. A tali concorsi sono ammessi gli insegnanti non di ruolo presso i predetti istituti che abbiano conseguito la stabilità e, limitatamente ai concorsi concernenti cattedre classificate di 2°, 3° e 4° ruolo, gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai 5 anni e abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a " distinto ": gli uni e gli altri sono ammessi ai concorsi per il conferimento delle cattedre relative alle discipline cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato ecc ».

Ora, dalle informazioni ricevute, ho saputo che per la legge n. 831, gli insegnanti delle scuole d'arte hanno avuto: l'incarico triennale, gli scatti biennali e la pensione; proprio come gli abilitati e gli stabilizzati della scuola media. Essi, infatti, sono stati sempre considerati abilitati a tutti gli effetti, non avendo mai sostenuto gli esami di abilitazione in quanto il Ministero della pubblica istruzione non ha bandito concorsi per l'abilitazione nelle scuole d'arte, mai una sola volta fin dall'istituzione di tale ordine di scuole.

Per questo motivo, pertanto, con la legge n. 831 gli stabilizzati delle scuole medie e gli insegnanti delle scuole d'arte (quinquennalisti) si trovano nella stessa posizione, cioè, devono sostenere entrambi un esame colloquio per essere inquadrati in ruolo.

Ora, invece, con il presente disegno di legge è stata fatta una discriminazione, perchè l'esame colloquio viene abolito per gli stabilizzati e per gli insegnanti tecnico-pratici, ma viene mantenuto per i quinquennalisti delle scuole d'arte.

Il Ministero della pubblica istruzione — a quanto si dice — solleva difficoltà per inquadrare in ruolo i quinquennalisti delle scuole d'arte, perchè oggi non vi sono più cattedre sufficienti per loro a causa della trasformazione delle scuole d'arte in scuola media unica. Ma non sono, in realtà, le stesse cattedre anche se con denominazione diversa?

Si tratta, in sostanza, di un esiguo numero di persone, 25 esattamente, che conosco attraverso la segnalazione che esse stesse mi hanno fatto in quanto si sono sentite ledere negli interessi acquisiti mediante la legge n. 831. Per le ragioni su esposte, io non vedo perchè non dovremmo accedere alla loro richiesta e, pertanto, sono costretto a insistere perchè la Commissione accolga uno di questi due emendamenti: o la sostituzione, nella seconda riga, della congiunzione « od » alla congiunzione « ed », oppure l'aggiunta, alla fine dell'articolo unico, del seguente comma:

« I quinquennalisti delle ex scuole d'arte che per la legge n. 831 dovevano sostenere un esame colloquio per essere assunti nel ruolo, vengono inquadrati nei ruoli come previsto per gli stabilizzati e nelle cattedre della scuola media unica degli istituti d'arte, senza sostenere l'esame colloquio ».

M A I E R . Mi trovo veramente confuso in tanta mole di disposizioni e, quindi, chiedo innnanzitutto scusa alla Commissione se quello che dirò non sarà forse pertinente alla materia del disegno di legge in esame.

Intendo riferirmi agli insegnanti tecnico-pratici. Se ho ben capito, con questo provvedimento noi facilitiamo l'immissione in ruo-

lo anche degli insegnanti tecnico-pratici che sono fuori ruolo. Ora, attualmente, sta di fatto che gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo non hanno la possibilità di ottenere l'assegnazione di una cattedra corrispondente ai loro requisiti; quindi, non c'è dubbio che, facilitando l'immissione in ruolo di nuovo personale di questo tipo, noi veniamo ad aggravare la situazione già esistente. Ma vorrei dire di più.

Esistono delle anomalie, a mio giudizio piuttosto gravi, per quanto riguarda le insegnanti femminili, cioè, quelle di economia domestica e le insegnanti tecnico-pratiche. Queste, per accedere ad una cattedra, devono avere gli stessi requisiti, lo stesso titolo di studio, il che fa pensare che debbano essere considerate alla stessa stregua. Ora, si verifica invece questo: che mentre le insegnanti di economia domestica vengono adibite all'insegnamento tecnico-pratico nelle scuole femminili, le insegnanti tecnico-pratiche invece, avendo il titolo per accedere a quelle cattedre per le quali, come dicevo, non ci sono posti disponibili, restano disoccupate oppure vengono adibiti a lavori diversi e, spesse volte, anche per loro umilianti. Non c'è dubbio, quindi, che se noi, in base a questo disegno di legge, facilitiamo l'immissione in ruolo, ad esempio, delle insegnanti di economia domestica fuori ruolo, metteremo queste in posizione addirittura di vantaggio rispetto alle insegnanti tecnico-pratiche che, pure avendo lo stesso titolo, sono state insegnanti di ruolo, ma di una materia diversa.

Confesso di non avere le idee molto chiare e, quindi, non so se mi sono spiegato sufficientemente: credo, però, che per quanto riguarda gli insegnanti tecnico-pratici bisognerebbe cercare di esaminare tutta la questione, avendo una visione della situazione generale nel suo complesso e studiando anche la maniera, secondo me, di utilizzare diversamente questo personale, cioè, in base ai titoli e ai requisiti che esso possiede. Perchè, esistono effettivamente insegnanti tecnico-pratici di vario tipo Mi permetto in proposito di fare un esempio. Avevo conosciuto un bidello dell'Istituto d'arte di Porta Romana a Firenze il quale, sapendo fare il falegname, era stato utilizzato come tale nello stesso istituto. Tempo fa l'ho rivisto e gli ho chiesto se era in pensione; mi ha risposto che non lo era, perchè « il personale docente » va in pensione dopo tanti anni e via dicendo.

Ora, io capisco benissimo che si sia potuto verificare tutto questo, ma ad un certo momento cerchiamo pure di fare una selezione; cerchiamo di utilizzare quelli che hanno certi requisiti, che sono diplomati, in modo di dare loro una posizione che sia corrispondente ai requisiti che essi possiedono e che soddisfi anche gli interessi generali, e poi pensiamo agli altri, perchè se li immettiamo tutti in ruolo, veramente veniamo ad aggravare la situazione esistente. Mi pare che il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Codignola e Fusaro preveda di adibirli alla segreteria; il personale delle segreterie, a sua volta, protesta; insomma, è tutto un marasma nel quale non è facile orientarsi.

G R A N A T A . Sappiamo tutti, signor Presidente, che il presente disegno di legge è vivamente atteso dalle categorie interessate, le quali sollecitano con molta insistenza la competente Commissione parlamentare perchè provveda ad una rapida approvazione del testo senza apportarvi emendamenti. Comprendo e in buona parte condivido le ragioni addotte dal senatore Maier il quale (se ho ben capito) propone una sospensiva di questi provvedimenti parziali in attesa di una revisione completa e organica di tutta questa materia.

Noi riteniamo che a questo punto — almeno per quanto attiene al disegno di legge in questione — convenga procedere all'esame e all'approvazione del testo in discussione. Resta, però, da stabilire se conviene, per una inderogabile esigenza di equità, accettare le proposte di emendamenti ove esse siano riconosciute legittimamente valide.

Io ritengo che i motivi addotti dal senatore Donati nel respingere l'emendamento Morabito non siano del tutto giustificati in corrispondenza al testo della legge n. 831, perchè — non ripeterò le argomentazioni esposte dal senatore Morabito — in effetti

il quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 831 pone sullo stesso piano sia gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità e sia gli insegnanti non di ruolo che abbiano complessivamente un servizio non inferiore ai cinque anni e abbiano riportato ogni anno qualifica non inferiore a « distinto ».

Credo, pertanto, che l'accettazione dell'emendamento Morabito non comporti una estensione della legge; già la legge originaria, infatti, conteneva questa distinzione, per cui sostituire « od » a « ed », a mio avviso — ripeto — non estende la portata della legge, ma ricolloca sullo stesso piano gli insegnanti che si trovano nelle stesse condizioni. Adottare uno stesso criterio di valutazione nei confronti di insegnanti che si trovano nelle stesse condizioni, è, a mio giudizio, giusto ed opportuno.

Per quanto si riferisce all'emendamento presentato dal senatore Romano, in via subordinata, ove la Commissione ritenesse di non poter accettare una proposta così generale e cioè di consentire la immissione nelle graduatorie anche ad insegnanti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi medesimi, io propongo di riportare il testo integrale del quinto comma dell'articolo 21 della legge n. 831, il quale consente l'ammissione ai conncorsi agli insegnanti non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età stabilito, quando la durata del servizio di insegnamento non di ruolo prestato negli istituti statali o comunque il servizio di straordinario, avventizio e simile nell'Amministrazione dello Stato, riconoscibile o riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo.

Mentre mi dichiaro favorevole all'emendamento del senatore Romano, propongo, in via subordinata, un emendamento tendente a inserire alla fine dell'articolo unico la norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 21 della legge n. 831.

L I M O N I . Nell'approvare la legge n. 831 si partì dal presupposto di immettere nei ruoli personale che aveva già partecipato a concorsi o aveva conseguito la abilitazione in quelle materie per le quali allora non vi erano cattedre, e aveva ottenuto una votazione particolarmente elevata per cui dal punto di vista della capacità e del possesso dei titoli culturali fosse pari al personale insegnante che già era nei ruoli. Muovendo da questa premessa si andò a finire col ricercare tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, potessero essere immessi nei ruoli. Noi, ora, stiamo appunto cercando gli ultimi residui di questo personale, onde evitare che in un domani ci siano ancora altri rimasti esclusi.

Il concetto iniziale della legge, pertanto, è stato travisato.

Se introduciamo l'emendamento proposto dal senatore Morabito, e cioè sostituiamo « ed » con « od », noi distinguiamo gli insegnanti non di ruolo che hanno conseguito la stabilità nell'incarico, dagli insegnanti non di ruolo che hanno titolo alla partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge n. 831. I primi, cioè coloro che hanno conseguito la stabilità nell'incarico, quindi, potrebbero entrare in graduatoria anche senza abilitazione; infatti per ottenere la stabilità non occorreva l'abilitazione. Così noi immetteremmo in ruolo degli stabili non abilitati.

In secondo luogo desidero far osservare che mentre noi diciamo: « o coloro che abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge n. 831 », nell'articolo 21 è stabilito che sono ammessi al concorso quegli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Nell'articolo 21 della legge n. 831, inoltre, viene fatta una distinzione tra gli insegnanti di scuole secondarie e gli insegnanti di scuole artistiche. L'osservazione fatta dal collega non riguarda gli insegnanti di scuole secondarie (quelli cioè contemplati nel primo e secondo comma dell'articolo 21), ma esclusivamente gli insegnanti di scuole artistiche che sono tenuti distinti da quelli di scuole di istruzione media. Ora, se modifichiamo l'articolo così come ha proposto il collega, creiamo una maggiore confusione perchè estendiamo il beneficio a tutti in-

distintamente; infatti qui non si parla del terzo o quarto comma dell'articolo 21, ma dell'intero articolo.

MORABITO. Ho trasformato l'emendamento da me precedentemente proposto in un emendamento aggiuntivo così formulato:

« I quinquennalisti delle ex scuole d'arte che per la legge 28 luglio 1961. n. 831 dovevano sostenere un esame colloquio per essere assunti nel ruolo, vengono inquadrati nei ruoli come previsto per gli stabilizzati e nelle cattedre della scuola media unica degli istituti d'arte, senza sostenere l'esame colloquio ».

SPIGAROLI. Ho meditato sull'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo unico da me proposto ed ho dovuto rilevare che la sua formulazione può portare a degli inconvenienti in quanto può sembrare che il suo contenuto si riferisca indistintamente a tutte le graduatorie, sia a quella degli insegnanti che a quella degli insegnanti tecnico-pratici. Ora, mentre l'articolo 16 della legge n. 831 si riferisce agli insegnanti, per gli insegnanti tecnico-pratici non esistono norme ben definite per la formulazione delle graduatorie, o per meglio dire esistono delle norme per le graduatorie di questi insegnanti tecnico-pratici nell'articolo 22, ma queste si riferiscono agli abilitati, agli idonei.

Il disegno di legge tende a concedere il beneficio dell'immissione in ruolo senza prova di esame a coloro che sono in possesso solo del titolo, mentre per gli insegnanti prevede l'inserimento in ruolo previa abilitazione; infatti tutti gli stabilizzati ormai sono abilitati, perchè chi non ha conseguito l'abilitazione didattica nel tempo stabilito non ha potuto conservare la stabilità. Da questo punto di vista, quindi, possiamo stare tranquilli.

Desidero, pertanto, sostituire il mio emendamento con il seguente, tendente ad inserire dopo il primo comma, le parole: « Per gli insegnanti di cui all'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, le predette graduatorie verranno compilate in base al punteggio assegnato a ciascun candidato applicando i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 16 della legge n. 831 ».

Per gli altri insegnanti di cui all'ottavo comma dell'articolo 22 lascerei le cose come stanno, poichè non abbiamo criteri da seguire!

MAGRI'. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Un criterio si dovrà pure seguire!

SPIGAROLI. Nell'articolo 22 sono stati fissati i criteri per formare le graduatorie degli insegnanti tecnico pratici in possesso di idoneità e questi criteri sono così enunciati: « Il personale di cui ai precendenti commi è collocato in graduatorie compilate per ciascun ruolo nell'ordine risultante dal punteggio del titolo in base al quale è chiesta l'assunzione in ruolo »

Non so se la Commissione ritenga di mantenere questo stesso criterio, perchè naturalmente esso si riferisce ad un punteggio che è di diversa natura rispetto a quello del personale che vogliamo far entrare in ruolo senza esami con il presente disegno di legge, in quanto si tratta del punteggio dell'idoneità.

Ora il caso degli insegnanti tecnico-pratici è completamente diverso in quanto si tratta di insegnanti in possesso di abilitazione.

ROMANO. Quando nel corso della precedente seduta abbiamo chiesto il passaggio del disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante, abbiamo anche detto dell'attesa enorme da parte della categoria interessata per l'approvazione rapida ed immediata del disegno di legge

Però, se il disegno di legge dovesse essere emendato, dichiaro che noi insisteremmo per l'approvazione anche dell'emendamento da me proposto d'accordo con i colleghi; se al contrario la Commissione riterrà di poter approvare il provvedimento senza apportare modifiche, allora noi non troveremo difficoltà a ritirare il nostro emendamento

Ritengo che la modifica proposta dal senatore Spigaroli possa essere mutata in un

ordine del giorno che dovrà essere impegna tivo per il Governo per quanto riguarda la formazione delle graduatorie.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, se natore Romano, perchè credo che la sua proposta sia ispirata più ad un senso di collaborazione che di opposizione.

Prego ora il senatore Donati di tirare le somme circa la discussione che si è svolta.

D O N A T I , *relatore.* Credo di poter concludere, associandomi, sostanzialmente, alla conclusione cui è giunto il senatore Romano.

Per quanto riguarda l'emendamento del collega Morabito, il quale si preoccupa degli insegnanti delle scuole d'arte, leggo l'articolo 9 del disegno di legge n. 536, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica, iscritto all'ordine del giorno e che si trova già al nostro esame.

In esso si dice:

« I posti d'insegnante che non siano assegnati ai sensi degli articoli precedenti, so no conferiti — con le modalità previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, — agli insegnan ti non di ruolo in servizio nelle scuole d'arte di cui all'articolo 1 alla data di trasformazione ».

P R E S I D E N T E . Mi scusi se la interrompo, senatore Donati, ma debbo fare presente che è stato predisposto un emen damento all'articolo 9 da lei richiamato, in base al quale non sarà più citata la legge n. 831 .

D O N A T I , *relatore.* Ho voluto citare l'articolo 9 di quel disegno di legge, per fare notare che i problemi delle scuole d'arte, tra sformate in istituti d'arte, trovano la loro soluzione in un provvedimento che sta attualmente al nostro esame. Mi pare, per tanto, che non dovremmo preoccuparcene in questa sede.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Maier, che sono per molti aspetti interessanti, devo dire che egli ha confuso la posizione dei professori di ruolo di certe materie, per esempio di economia domestica, con la posizione dei professori non di ruolo. Per i professori di ruolo, già la legge istitutiva della scuola media ha garantito comunque la permanenza nei ruoli, o nella scuola me dia o in altre scuole secondarie. La questione, quindi, si pone soltanto per i professori non di ruolo.

Ora, il disegno di legge che stiamo esami nando si preoccupa di sistemare, nel limite del possibile, gli insegnanti fuori ruolo che hanno maggiori titoli rispetto ai loro colleghi; quindi, da questo punto di vista, mi pare che non si possa parlare nè di ingiustizia, nè, tanto meno, di forzatura. È chiaro che ci saranno degli insegnanti fuori ruolo i quali non saranno sistemati; ma questo rientra nella realtà delle cose, perchè si sa che, quando si sopprime un insegnamento specifico, si trovano in difficoltà coloro che insegnavano, come fuori ruolo, quella determinata materia.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Romano, credo di poter dedurre, dalla posizione assunta dal senato re Romano stesso, che la questione sia su perata.

Circa l'emendamento del senatore Spigaroli, devo dire che la sua osservazione è pertinente: noi andremmo a fissare un criterio, non applicabile in tutti i casi ed, allora, tanto vale che lasciamo il disegno di legge così com'è, in quanto, un criterio esiste già, cioè, quello stabilito dalle norme vigenti e che regola normalmente i concorsi per titoli.

Per concludere, quindi, mi pare che la di scussione approfondita che abbiamo fatta ci metta nella condizione di approvare sere namente il disegno di legge nel testo in cui ci è pervenuto.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Mi consenta il signor Presidente, prima di esprimere il mio parere favorevole, di porre un quesito al relatore, perchè vorrei capire un po' il suo punto di vista in merito alla proposta del senatore Morabito

L'articolo 21 della legge n. 831 consta di vari commi e considera diverse categorie di insegnanti. Nel primo comma, tratta di coloro che abbiano conseguito la stabilità e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso; nel secondo comma tratta di coloro che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, di ginnasio, di scuola tecnica eccetera; nel terzo comma tratta degli insegnanti stabili in possesso di abilitazione di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, nonchè degli insegnanti non stabilizzati in possesso dell'abilitazione di cui alla citata legge n. 542, conseguita con non meno di sette decimi; nel quarto comma, infine, che ha letto poco fa il senatore Morabito, tratta degli insegnanti di istruzione artistica.

Adesso noi stiamo esaminando un disegno di legge che tende a modificare l'articolo 21 della legge n. 831, limitatamente a questo: eliminazione dell'esame colloquio. Vogliamo noi che da questo provvedimento, il quale viene ad aggiungere un ulteriore beneficio, restino esclusi gli insegnanti previsti dal quarto comma dell'articolo 21?

Di conseguenza, mi pare che non ci sia più dubbio sull'interpretazione del senatore Morabito, il quale dice che non soltanto coloro che hanno la stabilità debbano fruire dei benefici di questo disegno di legge, ma anche i cosiddetti « quinquennalisti ».

D O N A T I , *relatore* Tutti quelli di cui all'articolo 21.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Perfettamente!

In verità, quindi, mi pare che non sia stato formulato esattamente il testo là dove dice « che abbiano conseguito la stabilità nel incarico ed abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi », e che sarebbe stata, invece, sufficiente la dizione: « Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto... ».

D O N A T I , *relatore.* Questa mi pare la formulazione più esatta.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Eliminerebbe ogni equivoco.

Ora, io penso che non sia indispensabile un emendamento se da questa discussione può emergere chiara l'interpretazione, cioè, che tutti coloro i quali sono considerati nell'articolo 21 della legge n. 831, saranno immessi in ruolo attraverso un concorso per soli titoli; tuttavia, se vogliamo essere precisi in rapporto all'esigenza prospettata dall'emendamento del senatore Morabito, proporrei senz'altro di sopprimere all'inizio del primo comma, le parole: « abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ». In questo modo, credo che ogni possibilità di equivoco venga eliminata e che il senatore Morabito possa essere soddisfatto.

M O R A B I T O . Dichiaro di essere pienamente soddisfatto.

D O N A T I , *relatore.* Sono d'accordo!

L I M O N I . Sono d'accordo anch'io.

R O M A N O . In questo caso, poichè s'intende modificare il disegno di legge, si ripropone la questione degli altri emendamenti, e quindi anche di quello sul limite di età. Mi permetto di illustrarlo.

Ho già detto nella seduta precedente che l'emendamento da me proposto aveva lo scopo di eliminare la discriminazione che esiste tra gli insegnanti di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 831 e quelli previsti dagli articoli 11 e 12 della stessa legge per i quali il legislatore ha voluto prescindere da ogni considerazione sul limite di età.

Ora il collega Donati nella sua relazione ha detto che si tratterebbe, in sostanza, di alimentare delle speranze inutili in poche persone che hanno già superato i 60 anni di età. Il Sottosegretario di Stato, nella sua replica, ha dichiarato che queste speranze possono essere vane per alcune categorie, mentre invece potrebbero essere coronate da successo per altre categorie e, in particolare, per gli insegnanti della scuola media,

Insisto perciò, a nome del mio Gruppo, nell'emendamento.

S P I G A R O L I Vorrei precisare ulteriormente il mio emendamento, nel senso di fare un riferimento esplicito ad una determinata categoria, cioè a quella dell'articolo 21 per la quale possono essere applicati i criteri previsti per i settedecimisti e per gli idonei di tutte le altre materie, in quanto si tratta di insegnanti che sono tutti in possesso di abilitazione, sia pure con votazione inferiore.

Io credo di dover insistere nel mio emendamento per un motivo molto semplice e di ordine pratico; per snellire cioè il lavoro dell'Amministrazione, la quale, indubbiamente, se dovesse procedere al bando di questi concorsi con i normali criteri che regolano attualmente i concorsi per titoli, impiegherebbe molto più tempo di quanto, invece, non sarà richiesto applicando le norme che la legge n. 831 detta. Chi ha un po' di pratica in queste cose, può percepire esattamente la diversità dei due tipi di lavoro che l'Amministrazione dovrà svolgere per la formulazione delle graduatorie. Qui, tutto si ridurrebbe, in sostanza, al calcolo dei titoli e degli anni di servizio, dopo di che si potrebbe procedere rapidamente all'immissione in ruolo di questa categoria di insegnanti.

P R E S I D E N T E . Dovranno fare una domanda?

S P I G A R O L I . Certamente, ma è molto semplice preparare un bando di concorso per il quale si richiede soltanto di fare una domanda e di presentare i titoli.

Questa è la ragione principale per la quale, come dicevo, insisto nel mio emendamento. Ma credo di dover insistere anche per i motivi di cui parlava il senatore Donati, cioè, di analogia, di euritmia e, se vogliamo essere più precisi, proprio di equità. In fondo, si tratta di insegnanti che, qualitativamente, sono sullo stesso piano; la differenza è solo quantitativa, perchè gli uni hanno conseguito l'abilitazione con sei decimi, gli altri invece con sette decimi. Praticamente, hanno la stessa dignità e, quindi, meritano di essere trattati nello stesso modo.

G R A N A T A . Nel dichiarare la nostra favorevole disposizione verso l'emendamento del senatore Spigaroli, io devo aggiungere una precisazione per quanto riguarda l'emendamento del collega Romano.

Ferma restando l'adesione all'emendamento stesso, devo dichiarare che la mia proposta subordinata era suggerita dalla preoccupazione che il personale di cui al presente disegno di legge non venisse a godere, se non era esplicitamente detto, del beneficio previsto dal comma quinto dell'articolo 21 della legge n. 831. Un più attento esame del testo della legge, però, m'induce a ritenere pleonastico l'emendamento subordinato da me proposto e, pertanto, devo ritirarlo in quanto, o si accetta l'emendamento del senatore Romano che abolisce il limite di età, oppure questo personale godrà ugualmente, senza bisogno di una esplicita precisazione, di quanto previsto dal comma quinto dell'articolo 21 della legge n. 831.

P R E S I D E N T E . Non mi resta che mettere ai voti gli emendamenti, dopo avere ascoltato però il parere del Governo.

M A G R I ' *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto concerne l'emendamento del senatore Romano, che praticamente allarga i limiti di età previsti dal quinto comma dell'articolo 21 e li applica anche ai casi previsti dall'articolo 22, io mi rimetto alla Commissione. Osservo soltanto che mi sembra strano che la norma dell'articolo 21 non sia in alcun modo richiamata nell'articolo 22 e che, quindi, in ogni caso, bisognerebbe o approvare l'emendamento del senatore Romano, oppure richiamare nell'articolo 22 la norma di cui all'articolo 21. Per la verità, non riesco a capire la ragione di questa anomalia; può darsi che a suo tempo un motivo ci sia stato e che adesso ci sfugga.

D O N A T I , *relatore.* Nell'articolo 21 il legislatore ha ristretto i limiti di età che, invece, non sono previsti negli altri articoli della legge n. 831.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ha ragione il senato-

re Donati quando afferma che l'ispirazione della legge è tale da non porre limiti di età; però ci troviamo di fronte a due articoli in uno dei quali questi criteri generali sono limitati e nell'altro no. Questo, per la verità, mi sembra sia da considerare.

Per quanto concerne poi l'emendamento presentato dal senatore Spigaroli, debbo confessare che sono perplesso. Gli articoli della legge n. 831 prevedevano delle prove di esame, dei colloqui e quindi delle Commissioni. Queste Commissioni avrebbero dovuto, naturalmente, fissare i criteri di valutazione.

Ora, eliminata la Commissione d'esame, scompare evidentemente anche la Commissione di concorso..

M A I E R . Ma si tratta di un concorso per titoli!

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nell'articolo 22 non si parla neppure di concorso per titoli; infatti all'ultimo comma è detto: « I posti non assegnati a norma dei precedenti commi sono conferiti mediante esame consistente in una prova pratica... ». Quindi, se noi diciamo che non si fa l'esame, questi posti in che modo verranno conferiti?

Nell'articolo 21 è detto che le « cattedre... sono conferite mediante concorsi per titoli ed esame... »; sopprimendo, quindi, l'esame resta il concorso per titoli, cosa che non avviene — ripeto — per l'articolo 22. Dobbiamo tenere conto di questo!

Torno a dire, poi, che l'emendamento Spigaroli mi lascia un po' perplesso, poichè l'articolo 16, richiamato, stabilisce che la graduatoria sarà fatta in questo modo: il punteggio verrà ridotto in centesimi e poi saranno dati tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati. Ora, poichè si tratta di insegnanti che hanno l'abilitazione didattica e quindi hanno il sei...

S P I G A R O L I . Non tutti hanno l'abilitazione didattica, ci sono alcuni che hanno più del sei.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se è così, sarà data una precedenza.

Si potrebbe dire che per quanto riguarda l'articolo 22 vale senz'altro il computo degli anni di servizio.

D O N A T I , *relatore.* In questo modo rinasce il problema per chi ha prestato servizio in posti diversi.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si dovrebbe fare un unico comma in cui si dica che per l'articolo 21 vale il criterio stabilito dal primo comma dell'articolo 16 e per l'articolo 22 il computo si fa in base agli anni di servizio, sempre naturalmente con il richiamo all'articolo 16.

D O N A T I , *relatore.* Per evitare di dover poi fare una casistica infinita, sarei dell'avviso di dire che nel bando di concorso il Ministero fisserà i criteri per la formazione della graduatoria.

C A S S A N O . Faccio parte di questa Commissione dall'inizio della legislatura e non ho sentito trattare mai dei veri problemi della scuola: non abbiamo parlato altro che di problemi sindacali! Questa è una Commissione sindacale, non è più una Commissione del Senato per i problemi della scuola!

Mi sembra impossibile, inconcepibile che non ci debbano essere altri strumenti e altre vie per risolvere questi minuti problemi, mentre i problemi della scuola sono completamente ignorati. È con un senso di avvilimento che assisto — mi sia consentito dirlo — a queste sedute, avendo la speranza sempre che un bel giorno si volti pagina e si cominci a parlare della scuola.

S P I G A R O L I . Non mi sembrano valide queste affermazioni, anzitutto perchè questi provvedimenti sono stati assegnati al nostro esame e non possiamo mancare di studiarli...

C A S S A N O . Non faccio colpa a nessuno della Commissione!

S P I G A R O L I . ... in secondo luogo debbo aggiungere che la scuola vive soprattutto per merito degli insegnanti.

P R E S I D E N T E . Se mi consente, senatore Spigaroli, il collega Cassano non sottovalutava il problema umano che questi provvedimenti affrontano; egli parlava di una sede più o meno conveniente per trattare questi problemi, la cui importanza è chiara agli occhi e alla mente di tutti noi!

Consideriamo chiuso l'incidente. È evidente che siamo qui al servizio della scuola!

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Prima di mettere in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura, passiamo alla votazione degli emendamenti che sono stati presentati nel corso della discussione.

Al primo comma è stata proposta dal Governo la soppressione delle parole: « abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ed », e la modifica delle parole: « al concorso previsto dall'articolo 21... » in: « ai concorsi previsti dall'articolo 21... ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È meglio precisare che l'inclusione nelle graduatorie avverrà a domanda degli interessati. Propongo pertanto di inserire le parole « a domanda ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto ora dall'onorevole rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

È stato presentato poi dai senatori Spigaroli, Baldini e Moneti un emendamento tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente:

« Le predette graduatorie saranno compilate in base al punteggio che verrà assegnato a ciascun candidato applicando i criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 »

D O N A T I , *relatore.* Per i criteri di valutazione, io suggerirei di inserire dopo il primo comma un emendamento del seguente tenore:

« Il Ministro della pubblica istruzione fissera, con proprio decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

S P I G A R O L I . Accetto la nuova formulazione proposta dal relatore Donati e ritiro l'emendamento presentato da me e da altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

È stato poi presentato dal senatore Romano un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo unico il seguente comma:

« Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Qui non direi: « possono partecipare ai concorsi specificati nei commi stessi » perchè col riferimento agli articoli 21 e 22 contenuto nel primo comma si è tolto il carattere di concorso. Io suggerirei di sostituire alle parole suddette le seguenti: « possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette ».

D O N A T I , *relatore.* Non sarebbe meglio la soppressione pura e semplice del quinto comma dell'articolo 21 della legge n. 831?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* No, perchè poi è detto esplicitamente: « anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito

per l'ammissione ai concorsi ». Quindi mi pare che se non si vuol tener conto di questo limite, bisogna dirlo.

S P I G A R O L I . Faccio presente che a mio avviso l'emendamento è pleonastico perchè mi pare che l'esigenza trovi una sua piena soddisfazione in quanto è detto nel comma quinto dell'articolo 21.

G R A N A T A . Il mio emendamento era pleonastico; quello del senatore Romano non lo è.

S P I G A R O L I . Vorrei proprio sapere quanti sono gli insegnanti interessati.

R O M A N O . Se i sindacati fanno questa richiesta, vuol dire che ci sono le relative situazioni di fatto. Si parla di un terzo degli aspiranti. Nella quasi totalità si tratta di persone anziane che non rientrerebbero nei limiti consentiti, pur fruendo delle agevolazioni previste per la partecipazione ai concorsi.

S T I R A T I . Che gli insegnanti interessati siano molti o pochi non ha importanza: bisogna accettare l'emendamento proposto. Se son pochi, meglio.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Io mi rimetto alla decisione della Commissione.

G R A N A T A . L'avremmo ritirato se non ci fossero stati altri emendamenti.

P R E S I D E N T E . Non è questione di opportunità; c'è o non c'è fondamento a questo emendamento?

G R A N A T A . Sicuramente c'è.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Romano con le modifiche suggerite dall'onorevole Sottosegretario Magrì.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

« Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici nonchè gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi a domanda nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Il Ministro della pubblica istruzione fisserà con proprio decreto i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità.

Gli insegnanti non di ruolo, di cui ai precedenti commi, possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette, anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi ».

(*È approvato*).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » (652)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti ».

M A I E R , *relatore.* La Sottocommissione incaricata dell'esame del disegno di

legge non è ancora pervenuta ad un risultato definitivo. Io sono in grado di illustrare il risultato di questi lavori ma solo fino al punto cui siamo arrivati; siamo ancora piuttosto lontani dalla conclusione.

P R E S I D E N T E . Poichè è auspicabile un sollecito esame di questo disegno di legge, mi permetto di raccomandare alla Sottocommissione l'ulteriore rapido e definitivo approfondimento delle diverse tesi in modo che in una prossima seduta si possa arrivare ad una conclusione.

Se non vi sono osservazioni il seguito della discussione è rinviato dunque ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell Ufficio delle Commissioni parlamentari